


| | |
|---|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE | |
| Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento | inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6 |

Decreto n° 29124/GRFVG del 21/06/2023 SAPI - UD/AIA/70-R

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda BORDIGNON GIAN CARLO presso l'installazione sita nel Comune di Bicinicco (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1881 del 21 aprile 2022, con il quale è stato autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 1859 del 10 ottobre 2011, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda BORDIGNON GIAN CARLO (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 26, identificata dal codice fiscale BRDGCR72S15G284V, presso l'installazione sita nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 26;

Atteso che nell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "al decreto n. 1881//2022, sono state imposte, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

7. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea deve essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato prima di riattivare il by pass. I liquidi di risulta devono essere raccolti in apposito pozzetto e devono essere gestiti ai sensi della parte IV del D. Lgs. 152/2006, tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il loro corretto smaltimento. Entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve trasmettere alla Regione FVG gli elaborati grafici relativi alla piazzola di disinfezione dei mezzi, mettendo in evidenza la sua collocazione e le sue caratteristiche, con particolare riferimento al sistema di raccolta dei liquidi di risulta e alla vasca in cui questi vengono convogliati;
8. sulla base di quanto riportato al punto precedente e delle sostanze pericolose impiegate, il gestore deve trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione alla Regione FVG la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29sexies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art. 29sexies, comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore.

La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web:

<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>;

9. nel caso in cui nella scheda di sicurezza del prodotto BIO ENVIRON fossero riportate le frasi di rischio previste dalla tabella 1 del DM 95/2019, il gestore, entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione deve aggiornare la Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, includendo anche tale prodotto;
10. entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve trasmettere all'Autorità competente gli elaborati progettuali relativi alla zona filtro, corredati da cronoprogramma, che deve essere posizionata all'ingresso dell'allevamento e non adiacente al capannone 1. Su tale documentazione l'Autorità esprimerà un formale assenso, definendo anche i tempi per la realizzazione;

Vista la nota del 20 giugno 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), assunta al protocollo regionale n. 35577 del 21 giugno 2022, con la quale il Gestore, in ottemperanza alle prescrizioni sopra evidenziate:

- 1) ha comunicato che le opere relative alla zona filtro e alla piazzola di disinfezione saranno completate entro il mese di giugno 2022, specificando, relativamente alla piazzola, che:
 - a) trattasi di platea impermeabile con pendenza verso la griglia di raccolta di eventuale liquido percolato convogliato poi in una vasca a tenuta dalla capacità di 1500 lt;
 - b) che a seguito di ogni impegno del sistema di disinfezione la superficie della platea viene risciacquata dai residui della soluzione battericida-virocida impiegata prima di riattivare il by pass;
 - c) che quando il sistema non è in funzione viene attivato un deviatore manuale che esclude la raccolta di acque piovane scaricando direttamente al suolo
 - d) che la zona filtro localizzata all'ingresso dell'allevamento sarà dotata di uno spogliatoio, lavandino e detersivi e che per i reflui provenienti da tale zona si procederà con l'allacciamento alla rete fognaria esistente;
- 2) ha inviato:

- a) gli elaborati grafici relativi alla zona filtro e alla piazzola di disinfezione;
- b) la Relazione riguardante i "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006", secondo la quale non viene ritenuto necessario effettuare i monitoraggi previsti dall'articolo medesimo;
- c) la "Verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di riferimento" in cui sono descritti il sistema di disinfezione dei mezzi e la piazzola di rifornimento dei mezzi;

Vista la nota prot. n. 37846 del 30 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG e all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) la documentazione fornita dal Gestore in data 20 giugno 2022, chiedendo alle stesse di formulare le proprie valutazioni entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa e, ad ARPA FVG, di fornire l'eventuale aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo;

Vista la nota prot. n. 23373 /P /GEN/ AIA del 27 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 28 luglio 2022 con protocollo n. 43337, con la quale ARPA FVG, tenuto conto che il Gestore, pur specificando che la gestione delle sostanze pericolose non comporta alcun rischio di contaminazione delle matrici, non ha fornito alcun dettaglio della piazzola di disinfezione in cui vengono impiegate le sostanze pericolose (*BIO ENVIRON*), ha evidenziato la necessità di ottenere chiarimenti relativi alle caratteristiche della piazzola di disinfezione, precisando che, definite tali caratteristiche, l'Agenzia regionale stessa valuterà la Relazione di proposta di monitoraggio, redatta secondo le indicazioni delle apposite Linee guida di ARPA FVG;

Vista la nota prot. n. 8299 del 9 gennaio 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore la nota di ARPA FVG prot. n. 23373 /P /GEN/ AIA del 27 luglio 2022, al fine di dare riscontro alla richiesta di integrazioni dell'Agenzia regionale medesima;
- 2) ha comunicato al Gestore l'assenso alla realizzazione della zona filtro in ingresso all'allevamento, secondo la documentazione presentata dal Gestore stesso, nel rispetto della seguente prescrizione:
 - gli interventi di realizzazione della zona filtro in ingresso all'allevamento devono essere realizzati entro 60 giorni dal ricevimento della nota regionale e il Gestore deve comunicare alla regione e ad ARPA FVG la fine dei lavori;

Vista la nota del 6 marzo 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 132197, con la quale il Gestore, in ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA:

- 1) ha inviato la tavola progettuale della piazzola di disinfezione;
- 2) ha specificato, relativamente alla piazzola di disinfezione, che trattasi platea impermeabile con pendenza verso la griglia di raccolta di eventuale liquido percolato convogliato poi in una vasca a tenuta dalla capacità utile di 3.000 lt;
- 3) ha precisato che i nebulizzatori sono collocati ad una distanza di 2,75 metri dal margine iniziale della platea di 3,35, dalla parte terminale della stessa;
- 4) ha comunicato di aver completato i lavori di installazione della zona filtro;

Vista la nota prot. n. 151450 del 14 marzo 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG la documentazione presentata dal Gestore con la nota del 6 marzo 2023, chiedendo all'Agenzia regionale medesima di fornire le proprie valutazioni entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale;

Vista la nota prot. n. 11950 /P /GEN/ AIA del 14 aprile 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 221308, con la quale ARPA FVG, ha formulato le proprie osservazioni e ha inviato, debitamente aggiornata, la Tabella n. 2 –

Gestione impianto, contenuta nel Piano di monitoraggio e controllo (PMC);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1881 del 21 aprile 2022;

DECRETA

1. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1881 del 21 aprile 2022, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda BORDIGNON GIAN CARLO con sede legale nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 26, identificata dal codice fiscale BRDGCR72S15G284V, presso l'installazione sita nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 26.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", l'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI" e l'Allegato C "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" al decreto n. 1881/2022, sono sostituiti dagli Allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 1881/2022.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Bordignon Gian Carlo, al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero della Transizione Ecologica.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

L'Azienda Bordignon Gian Carlo alleva polli da carne in Comune di Bicinicco, via Santa Maria, 26. L'area su cui insiste l'impianto è collocata, dal punto di vista urbanistico, all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Bicinicco come zona E.5 "di preminente interesse agricolo", e ricade sulla particella 344 del foglio di mappa n. 7 del Comune di Bicinicco.

L'allevamento è situato in un'area agricolo-industriale; le prime case di civile abitazione sono localizzate a più di 100 m.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento, inquadrabile al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte seconda del D. lgs. 152/2006 (*impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame*), viene effettuata nei quattro capannoni esistenti, su un'area utilizzabile pari a 3.888 m² così suddivisa:

| | Capannone 1 | Capannone 2 | Capannone 3 | Capannone 4 | Totale |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| AU [m ²] | 864 | 1.068 | 888 | 1.068 | 3.888 |

Attualmente vengono accasati in media 88.000 capi/ciclo. Considerando una densità di allevamento pari a 39 kg/m² ed un peso medio durante un ciclo di 1,6 kg, la capacità massima di allevamento, date le superfici disponibili, è pari a 94.770 posti pollame per ciclo.

I pulcini arrivano nei capannoni divisi in due gruppi di uguale numero, in base al sesso. Dopo circa 35 giorni viene effettuato il primo sfoltimento delle femmine commercialmente mature, ad un peso medio di 1,6 kg. Vengono effettuati sfoltimi successivi nel rispetto della densità di 39 kg/m².

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L'alimentazione è fornita con razione secca. Il mangime finito, proveniente da ditte esterne, viene stoccato nei silos adiacenti ai ricoveri e distribuito attraverso 2 linee sospese che alimentano le mangiatoie tramite coclea. La regolazione della quantità di mangime avviene mediante apposito sistema informatico.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene distribuita automaticamente nelle linee sospese degli abbeveratoi a goccia in acciaio inox, dotati di tazzetta antispreco. Il controllo dei consumi viene attuata tramite apposito contalitri.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

L'impianto di riscaldamento è costituito, in ogni capannone, da generatori di calore alimentati a GPL. La regolazione del funzionamento dell'impianto è effettuata tramite sensori di temperatura e controllo centralizzato.

I locali di stabulazione sono dotati di impianto di raffrescamento di tipo "cooling", costituito da 2 serie di pannelli a nido, inumiditi mediante l'apporto di acqua; esso è attivato soltanto nel periodo estivo e nelle ultime fasi del ciclo di allevamento. Anche il funzionamento di tale impianto è regolato automaticamente mediante appositi sensori che rilevano i parametri ambientali.

In tutti e 4 i capannoni la ventilazione degli stabulari è di tipo forzato, per depressione longitudinale tramite ventilatori. L'aria viene convogliata negli stabulari tramite aperture poste lungo i lati maggiori dei capannoni. L'intensità di ventilazione è regolata da sensori che rilevano la temperatura. Nei capannoni 1 e 3 sono presenti in totale 10 ventilatori, mentre nei capannoni 2 e 4 ce ne sono 12. La portata è pari a 33.000 m³/h.

ENERGIA

L'energia elettrica viene fornita dal Sistema Elettrico Nazionale. L'installazione è provvista di due impianti fotovoltaici di potenza, rispettivamente, pari a 80,7 kW_p e 21,0 kW_p.

Il riscaldamento dei capannoni è realizzato, come sopra riportato, mediante generatori di calore alimentati a GPL.

PRELIEVO IDRICO

L'approvvigionamento di acqua necessario per l'attività di allevamento avviene mediante prelievo da acquedotto.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate. Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃;
- ✓ CH₄;
- ✓ N₂O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti e il loro stoccaggio.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Per l'abbattimento delle polveri/odori vengono impiegate le seguenti tecniche: alimentazione per fasi e a ridotto tenore proteico, pavimenti interamente coperti da lettiera, distribuzione dell'acqua con abbeveratoi antispreco, impianto di alberature perimetrali, separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

Scarichi idrici

Lo scarico, di tipo civile, deriva dai servizi igienico-sanitari e viene convogliato in pubblica fognatura, gestita dal CAFC.

Acque di lavaggio

La pulizia dei capannoni avviene tramite soffiatura delle pareti e della copertura e successiva spazzolatura dell'intera superficie degli stabulari. I locali sono poi trattati con prodotti disinfettanti. L'Azienda è dotata di otto vasche a tenuta per la raccolta delle acque reflue, coperte da solaio in cemento armato e, quindi, non soggette alla captazione di acque meteoriche.

Emissioni sonore

Il gestore identifica come principale sorgente di rumore il funzionamento degli impianti.

Il Comune di Bicinicco non si è dotato di PCCA. Le indagini fonometriche condotte nel giugno del 2021, hanno verificato il rispetto dei limiti acustici di legge diurni e notturni e del criterio differenziale di cui al DPCM 1 marzo 1991.

Effluenti di allevamento

La lettiera esausta, alla fine di ogni ciclo di allevamento, viene conferita a Ditte esterne. E' presente una concimaia coperta da utilizzare in caso di emergenza, oggetto di specifica prescrizione.

Mortalità di allevamento

La mortalità media è compresa tra l'1,5% e il 3,5% ed avviene solitamente entro la prima settimana del ciclo di allevamento: i capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

RIFIUTI

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità eseguita ai sensi del D.M. 104/2019, in conformità alle Linee Guida LG 25.01 e 02 predisposte da ARPA FVG, trasmessa con nota del 20 giugno 2022, assunta al protocollo regionale

n. 35577 del 21 giugno, ha prodotto esito negativo e pertanto Il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES D. LGS. 152/2006

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'Azienda agricola BORDIGNON GIAN CARLO è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in via Santa Maria, 26, nel Comune di Bicinicco (UD), a condizione che rispetti, fatta salva la concessione di deroga ad allevare con una densità massima di allevamento pari a 39 kg/m², quanto di seguito prescritto:

1. l'area utilizzabile è pari a 3.888 m², così suddivisa:

| | Capannone 1 | Capannone 2 | Capannone 3 | Capannone 4 | Totale |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| AU [m ²] | 864 | 1.068 | 888 | 1.068 | 3.888 |

2. il numero di posti pollo per ciclo è pari a

$$\frac{39 \times 3.888}{1,6} = 94.770$$

prendendo come riferimento il peso di 1,6 kg come peso medio di un capo durante un ciclo. Tale valore deriva dalla media tra il peso vivo medio indicato nella tabella H1 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale del 25/2/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti e delle acque reflue nonché per la produzione ed utilizzazione agronomica del digestato" (1,7 kg) ed il peso vivo medio indicato nel "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs" del 2017 (1,5 kg);

3. nel rispetto di quanto previsto al punto 1., per un peso medio vivo superiore a 1,0 kg, non possono essere accasati più di 94.770 capi per ogni ciclo;
4. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico, per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH₃/posto animale/anno;
5. fermo restando quanto indicato al punto 1., nel caso in cui il gestore intenda modificare la tipologia di allevamento producendo capi di peso medio finale per ciclo pari o inferiore a 1,0 kg, deve comunicare, almeno 30 giorni prima dell'inizio del ciclo, alla Regione, all'ARPA FVG, al Comune e all'Azienda Sanitaria:
 - a) il peso medio finale per ciclo e conseguentemente il numero di posti pollo di cui al punto 2.;
 - b) il valore di ammoniaca, metano e protossido di azoto utilizzando il software BAT-Tool (<http://crpa.it/battool>) ed allegando il report conclusivo. Devono essere, inoltre, stimati i valori di azoto e fosforo escreti impiegando il calcolo del bilancio di massa (N contenuto nella dieta - N ritenuto dall'animale, BREF 2017, cap. 4.18.1.1) o l'analisi degli effluenti (BREF 2017, cap. 4.18.1.2);
 - c) il rispetto dei valori delle emissioni dell'ammoniaca liberata in atmosfera con i BAT-AEL previsti dalla BAT 32 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Devono essere, inoltre, rispettati i valori di azoto e fosforo escreti con i BAT-AEPL associati alle BAT 3 e 4.

In tal caso, l'Autorità competente provvederà d'ufficio all'aggiornamento della presente autorizzazione;

6. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il valore riportato al punto 1 o aumentando la densità di allevamento al di sopra dei 39 kg/m² deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea deve essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato prima di riattivare il by pass. I liquidi di risulta devono essere raccolti in apposito pozzetto e devono essere gestiti ai sensi della parte IV del D. Lgs. 152/2006, tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il loro corretto smaltimento;
8. nelle more dell'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica il gestore deve rispettare i limiti acustici di cui al DPCM 1 marzo 1991;

9. entro 6 mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, il gestore deve trasmettere alla Regione FVG l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico già presentata, attestante il rispetto dei limiti imposti dal Piano stesso per la zona in cui ricade l'attività di allevamento;
10. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
11. per poter utilizzare la concimaia in caso di emergenza il gestore deve trasmettere all'Autorità competente una relazione tecnica descrittiva, corredata da opportune tavole grafiche, sulla quale l'Autorità esprimerà un formale assenso;
12. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
13. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
14. in caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate;
15. il trasporto della pollina prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
16. il gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
17. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche.

Si ricorda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Modalità di conservazione dei dati

Il gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA

predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

| Denominazione | Modalità di stoccaggio | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Tipo di controllo | Fonte dato |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|---|
| Alimenti (caratteristiche tecniche) | Es. silos, sacconi | Alimentazione | t/anno | Ogni ricezione o ogni 2 mesi | Visivo su quantità | Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore) |
| Disinfettanti (schede tecniche) | Es. taniche, contenitori in plastica, ecc. | Disinfezione fine ciclo | Kg-l/anno | Ogni ricezione o ogni 2 mesi | Visivo | Contabilità e registro |
| Altro ¹ | | | | | | |

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

| Denominazione | Peso unitario | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---|
| Capi in entrata | kg | Unità | In ingresso | Registro |
| Capi presenti a fine ciclo | kg | Unità | A fine ciclo | Registro |
| Carne prodotta | kg | kg | A fine ciclo | Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore) |
| Peso (vivo presente fine ciclo) | kg | kg | Fine ciclo e annuale | Registro |
| Durata ciclo | giorni | Giorni/ciclo | Fine ciclo | Registro |
| Capi deceduti | numero | Unità/ciclo | A fine ciclo | Registro |

1.2 Consumo risorse idriche

¹ Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

| Tipologia di approvvigionamento | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
|---------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Acquedotto | Alimentazione, lavaggi | m ³ | A fine ciclo/anno | Contatore e registro |

1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

| Descrizione | Tipologia | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---|
| Energia importata da rete esterna | Energia elettrica | MWh/a o TEP | A fine ciclo/Anno | Contatore e registro |
| Energia autoprodotta | Energia elettrica | MWh/a o TEP | A fine ciclo/Anno | Contatore e registro |
| Combustibili | Gasoli, GPL, metano, ecc. | Kg o l | A fine ciclo/Anno | Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore) |

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

2. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

| Operazione | Tipo di controllo | Frequenza controllo | Modalità di registrazione |
|--|--|---|-----------------------------------|
| Pulizia superfici interne | Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo | A fine ciclo | |
| Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico | Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso | Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico | |
| Verifica funzionalità area disinfezione | Controllo visivo assenza di tracce di miscela disinfettante esternamente alla platea di raccolta | Ad ogni utilizzo | Registrazione in caso di anomalia |
| Trattamento derattizzazione | Controllo posizioni e presenza bocconi | Ad ogni intervento | Registro |
| Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi | Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario | Ad ogni intervento | Registro |
| Verifica contenitori effluenti non palabili | Controllo impermeabilizzazione/tenuta | Quinquennale | Documento di conformità |
| Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico/scarico gasolio, deposito disinfettanti) | Controllo impermeabilizzazione / tenuta | Quinquennale | Documento di conformità |
| Verifica perdite generatore di emergenza alimentato a gasolio e posto su platea impermeabile | Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nella platea sottostante | Settimanale | Registrazione in caso di anomalie |
| Verifica perdite gasolio per mezzi agricoli in fase di rifornimento o dal serbatoio del contenitore/distributore | Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento e nella piazzola di rifornimento mezzi | Mensile e comunque ad ogni impiego | Registrazione in caso di anomalie |

3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 4 – Indicatori di prestazione

| Indicatore | Descrizione | UM | Metodo di misura | Frequenza di monitoraggio |
|--|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Produzione specifica di rifiuti | Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato | kg/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo specifico di risorsa idrica | Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato | m ³ /capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo energetico specifico per ciascun combustibile | Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato | TEP/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica | Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato | TEP/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti) | Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato | m ³ /capo/anno | Calcolo | Annuale |

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.


Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

| | | |
|---|---|--|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | |
| DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e SVILUPPO SOSTENIBILE | | |
| Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento | inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6 | |

Decreto n° 1881/AMB del 21/04/2022 SAPI - UD/AIA/70-R

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda BORDIGNON GIAN CARLO presso l'installazione sita nel Comune di Bicinicco (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento

di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale

prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1859 del 10 ottobre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto dell'Azienda Bordignon Gian Carlo con sede legale nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 26, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 26, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5208 del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2020 - 2021 - 2022";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5265 del 30 dicembre 2020, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2021";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 6536 del 17 dicembre 2021, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2022";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per l'Azienda Bordignon Gian Carlo il termine del 28 febbraio 2021, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la domanda datata 28 febbraio 2021, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) l'1 marzo 2021, acquisita dal Servizio competente l'1 marzo 2021 con protocollo n. 11731, con la quale il Gestore, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1859/2011;

Viste la nota del 10 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 13886 e la nota del 25 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 17387, con le quali il Gestore ha perfezionato la citata istanza di riesame;

Vista la nota prot. n. 17473 del 25 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 2 aprile 2021 il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Viste la nota prot. n. 29269 del 21 maggio 2021 e la nota prot. n. 29844 del 25 maggio 2021, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;
- 2) ha convocato, per il giorno 28 giugno 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 28 giugno 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 487,50, è stata interamente versata;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 30946 del 31 maggio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare proprie competenze considerato che dalla documentazione presentata dal Gestore non si evince la presenza di scarichi di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia fuori fognatura;

b) della nota prot. n. 3874 del 21 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 34428, con la quale il Comune di Bicinicco ha comunicato di non aver nulla da eccepire riguardo agli aspetti di propria competenza;

c) della nota prot. n. 18410 /P /GEN/ AIA del 17 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 34076, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo, da adottarsi previo superamento delle carenze individuate nella nota stessa;

3) il rappresentante della Regione ha ritenuto necessario che il Gestore fornisca le seguenti integrazioni richieste dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento:

a) descrivere le modalità di adeguamento al D.M. 13/12/2018 *Proroga e modifica dell'ordinanza 26/08/2005 e s.m., concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile"*, con particolare riferimento alla gestione dell'area di disinfezione dei mezzi e al punto f), dell'allegato A, relativo alla realizzazione di una zona filtro, dotata di spogliatoio, lavandino e detergenti;

b) riportare le caratteristiche costruttive della concimaia per gli effluenti palabili, non utilizzata, ma citata alla pagina 7 della relazione tecnica. Si ricorda che tale struttura deve rispettare le previsioni del D.M. 25/02/2016; in alternativa, la lettiera esausta non può essere stoccata esternamente agli stabulari, ma deve essere trasferita direttamente dai capannoni ai mezzi di trasporto;

c) chiarire il tipo di ventilazione presente nei capannoni: mentre a pagina 8 della Relazione tecnica è riportato, infatti, che tutti e 4 i capannoni sono dotati di ventilazione longitudinale forzata, nel campo note della BAT 32, punto a), ("*ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco*") è specificato che tale ventilazione vale solo per capannone 3. Nel

caso in cui la ventilazione forzata dovesse essere presente solo nel capannone 3 e negli altri stabulari venisse adottato un altro tipo di ventilazione, dovrà essere rifatta la simulazione delle emissioni con il software BAT-TOOL;

d) compilazione, in tutte le sue parti, della scheda F;

4) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire le seguenti integrazioni, da fornire all'Autorità competente entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa:

1. integrazioni secondo quanto richiesto da ARPA FVG con la propria nota del 17 giugno 2021;
2. integrazioni richieste dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento;

Vista la nota prot. n. 35733 del 28 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore, al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 28 giugno 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;
- 3) ha comunicato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Atteso che in allegato al Verbale della Conferenza di servizi del 28 giugno 2021 è stato inviato anche il documento di verifica del pagamento degli oneri istruttori, che evidenzia che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/4/2008 e dalla LR 11/2009, pari a euro 487,50, è stata interamente versata;

Vista la nota del 27 settembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 28 settembre 2021 con protocollo n. 52528, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 28 giugno 2021;

Atteso che con la citata nota datata 27 settembre 2021 il Gestore ha presentato, tra l'altro, i contratti con i quali cede ad aziende terze, i reflui zootecnici (pollina) per la produzione di energia elettrica che di seguito si riportano:

- 1) il contratto stipulato in data 2 luglio 2018, avente una validità di 12 mesi, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta;
- 2) il contratto stipulato in data 1 giugno 2019, avente una durata di anni 1 e un mese, decorrente dall'1 giugno 2019 e valido fino all'1 luglio 2020, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta;
- 3) il contratto stipulato in data 2 gennaio 2020, avente una validità di 5 anni, con tacito rinnovo alla scadenza salvo disdetta;

Vista la nota prot. n. 71099 del 29 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore con la nota del 27 settembre 2021;
- 2) ha convocato, per il giorno 25 febbraio 2022, la seconda Conferenza di servizi per

l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 25 febbraio 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 32540 – P / GEN / ASUFC del 23 febbraio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 24 febbraio 2022 con protocollo n. 10235, con la quale l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha fornito le proprie considerazioni ed indicato una prescrizione;

b) della nota prot. n. 1179 del 24 febbraio 2022, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 10288, con la quale il Comune di Bicinicco ha fornito le proprie considerazioni e trasmesso copia della proposta di classificazione di industria insalubre comunicata dall'ASUFC;

c) della nota prot. n. 5233 /P /GEN/ AIA del 23 febbraio 2022, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 9985, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha fornito, debitamente aggiornato, il Piano di Monitoraggio e Controllo;

d) della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, sulla base dei pareri pervenuti, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

2) il Gestore, in riferimento all'applicazione delle BAT, ha dichiarato:

- BAT 9: la valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico qualificato, non evidenzia la necessità di attuare alcun intervento di mitigazione;
- BAT 12: non risultano segnalazioni di odori molesti comprovati;
- BAT 13, p.to e: non pertinente poiché non viene effettuato lo stoccaggio degli effluenti;
- BAT 14, BAT 15, BAT 19, BAT 20, BAT 21 e BAT 22: non pertinenti poiché la lettiera è ceduta a Ditta autorizzata;
- BAT 24: applicata con la stima mediante analisi degli effluenti;
- BAT 28: non pertinente perché non c'è un sistema di trattamento aria;
- BAT 32: la ventilazione forzata è effettuata in tutti i capannoni; il punto c. risulta non applicato;

3) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 13612 del 9 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del Verbale della seconda Conferenza di servizi del 25 febbraio 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

1) di procedere al rilascio del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata

ambientale per l'allevamento avicolo sito nel comune di Bicinicco (UD);

2) di raccomandare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 1859 del 10 ottobre 2011, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda BORDIGNON GIAN CARLO con sede legale nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 26, identificata dal codice fiscale BRDGCR72S15G284V, presso l'installazione sita nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 26, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono il decreto del Direttore del servizio competente n. 1859 del 10 ottobre 2011.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:

- a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione

della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Bordignon Gian Carlo, al Comune di Bicinico, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero della Transizione Ecologica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

L'Azienda Bordignon Gian Carlo alleva polli da carne in Comune di Bicinicco, via Santa Maria, 26. L'area su cui insiste l'impianto è collocata, dal punto di vista urbanistico, all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Bicinicco come zona E.5 "di preminente interesse agricolo", e ricade sulla particella 344 del foglio di mappa n. 7 del Comune di Bicinicco.

L'allevamento è situato in un'area agricolo-industriale; le prime case di civile abitazione sono localizzate a più di 100 m.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento, inquadrabile al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte seconda del D. lgs. 152/2006 (*impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame*), viene effettuata nei quattro capannoni esistenti, su un'area utilizzabile pari a 3.888 m² così suddivisa:

| | Capannone 1 | Capannone 2 | Capannone 3 | Capannone 4 | Totale |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| AU [m ²] | 864 | 1.068 | 888 | 1.068 | 3.888 |

Attualmente vengono accasati in media 88.000 capi/ciclo. Considerando una densità di allevamento pari a 39 kg/m² ed un peso medio durante un ciclo di 1,6 kg, la capacità massima di allevamento, date le superfici disponibili, è pari a 94.770 posti pollame per ciclo.

I pulcini arrivano nei capannoni divisi in due gruppi di uguale numero, in base al sesso. Dopo circa 35 giorni viene effettuato il primo sfoltimento delle femmine commercialmente mature, ad un peso medio di 1,6 kg. Vengono effettuati sfoltimenti successivi nel rispetto della densità di 39 kg/m².

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L'alimentazione è fornita con razione secca. Il mangime finito, proveniente da ditte esterne, viene stoccato nei silos adiacenti ai ricoveri e distribuito attraverso 2 linee sospese che alimentano le mangiatoie tramite coclea. La regolazione della quantità di mangime avviene mediante apposito sistema informatico.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene distribuita automaticamente nelle linee sospese degli abbeveratoi a goccia in acciaio inox, dotati di tazzetta antispreco. Il controllo dei consumi viene attuata tramite apposito contalitri.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

L'impianto di riscaldamento è costituito, in ogni capannone, da generatori di calore alimentati a GPL. La regolazione del funzionamento dell'impianto è effettuata tramite sensori di temperatura e controllo centralizzato.

I locali di stabulazione sono dotati di impianto di raffrescamento di tipo "cooling", costituito da 2 serie di pannelli a nido, inumiditi mediante l'apporto di acqua; esso è attivato soltanto nel periodo estivo e nelle ultime fasi del ciclo di allevamento. Anche il funzionamento di tale impianto è regolato automaticamente mediante appositi sensori che rilevano i parametri ambientali.

In tutti e 4 i capannoni la ventilazione degli stabulari è di tipo forzato, per depressione longitudinale tramite ventilatori. L'aria viene convogliata negli stabulari tramite aperture poste lungo i lati maggiori dei capannoni. L'intensità di ventilazione è regolata da sensori che rilevano la temperatura. Nei capannoni 1 e 3 sono presenti in totale 10 ventilatori, mentre nei capannoni 2 e 4 ce ne sono 12. La portata è pari a 33.000 m³/h.

ENERGIA

L'energia elettrica viene fornita dal Sistema Elettrico Nazionale. L'installazione è provvista di due impianti fotovoltaici di potenza, rispettivamente, pari a 80,7 kW_p e 21,0 kW_p.

Il riscaldamento dei capannoni è realizzato, come sopra riportato, mediante generatori di calore alimentati a GPL.

PRELIEVO IDRICO

L'approvvigionamento di acqua necessario per l'attività di allevamento avviene mediante prelievo da acquedotto.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate. Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃;
- ✓ CH₄;
- ✓ N₂O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti e il loro stoccaggio.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Per l'abbattimento delle polveri/odori vengono impiegate le seguenti tecniche: alimentazione per fasi e a ridotto tenore proteico, pavimenti interamente coperti da lettiera, distribuzione dell'acqua con abbeveratoi antispreco, impianto di alberature perimetrali, separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

Scarichi idrici

Lo scarico, di tipo civile, deriva dai servizi igienico-sanitari e viene convogliato in pubblica fognatura, gestita dal CAFC.

Acque di lavaggio

La pulizia dei capannoni avviene tramite soffiatura delle pareti e della copertura e successiva spazzolatura dell'intera superficie degli stabulari. I locali sono poi trattati con prodotti disinfettanti. L'Azienda è dotata di otto vasche a tenuta per la raccolta delle acque reflue, coperte da solaio in cemento armato e, quindi, non soggette alla captazione di acque meteoriche.

Emissioni sonore

Il gestore identifica come principale sorgente di rumore il funzionamento degli impianti.

Il Comune di Bicinicco non si è dotato di PCCA. Le indagini fonometriche condotte nel giugno del 2021, hanno verificato il rispetto dei limiti acustici di legge diurni e notturni e del criterio differenziale di cui al DPCM 1 marzo 1991.

Effluenti di allevamento

La lettiera esausta, alla fine di ogni ciclo di allevamento, viene conferita a Ditte esterne. E' presente una concimaia coperta da utilizzare in caso di emergenza, oggetto di specifica prescrizione.

Mortalità di allevamento

La mortalità media è compresa tra l'1,5% e il 3,5% ed avviene solitamente entro la prima settimana del ciclo di allevamento: i capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

RIFIUTI

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento. Tale aspetto è oggetto di specifica prescrizione.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES D. LGS. 152/2006

Dalle verifiche eseguite seguendo le linee guida redatte dall'ARPA FVG, il Gestore conclude che non risulta necessario procedere con campionamenti del suolo e delle acque sotterranee, ma si effettueranno soltanto dei controlli indiretti. Tale aspetto è oggetto di specifica prescrizione.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

| | Applicata SI/NO | Note |
|--|--------------------|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:<ol style="list-style-type: none">a. struttura e responsabilità;b. formazione, sensibilizzazione e competenza;c. comunicazione;d. coinvolgimento del personale;e. documentazione;f. controllo efficace dei processi;g. programmi di manutenzione;h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:<ol style="list-style-type: none">a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);b. alle misure preventive e correttive;c. alla tenuta dei registri;d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale | APPLICATA | La Ditta ha un sistema di gestione ambientale, ancorchè non formalmente codificato: oggetto di specifica prescrizione |

| | Applicata SI/NO | Note |
|--|--------------------|------|
| <p>EMAS).</p> <p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p> | | |

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

| | Tecnica | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---|--------------------|------------|
| a | <p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico. | Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti. | SI | |
| b | <p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, – il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, – la pianificazione delle attività, – la pianificazione e la gestione delle emergenze, – la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. | Generalmente applicabile | SI | |
| c | Elaborare un piano d'emergenza relativo alle | Generalmente applicabile | NO | Oggetto di |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|----|------------------------|
| | <p>emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, – i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), – le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). | | | specifica prescrizione |
| d | <p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, – le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, – i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, – i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, – i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), – i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p> | Generalmente applicabile | SI | |
| e | Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni. | Generalmente applicabile | SI | |

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

| | Tecnica | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|----------------------------|-----------------|------|
| a | Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili. | Generalmente applicabile | SI | |
| b | Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione. | Generalmente applicabile | SI | |
| c | Aggiunta di quantitativi controllati di | L'applicabilità può essere | SI | |

| | | | | |
|---|--|---|----|--|
| | amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza. | limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica. | | |
| d | Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto | Generalmente applicabile | SI | |
| La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation». | | | | |

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

| Parametro | Specie animale | Totale azoto escreto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO) |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Totale azoto escreto espresso in N | Suinetti svezzati | 1,5 – 4,0 | |
| | Suini da ingrasso | 7,0-13,0 | |
| | Scrofe (inclusi i suinetti) | 17,0 – 30,0 | |
| | Galline ovaiole | 0,4 – 0,8 | |
| | Polli da carne | 0,2 – 0,6 | SI |
| | Anatre | 0,4 – 0,8 | |
| | Tacchini | 1,0 – 2,3 ⁽³⁾ | |
| ⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ⁽²⁾ L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame ⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi | | | |

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

| | Tecnica (1) | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|-----|---|---|-----------------|------|
| a | Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione. | Generalmente applicabile | SI | |
| b | Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi). | La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica. | SI | |
| c | Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi. | Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili. | SI | |
| (1) | La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2 | | | |

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

| Parametro | Specie animale | Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO) |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Fosforo totale escreto espresso come P ₂ O ₅ | Suinetti svezzati | 1,2 – 2,2 | |
| | Suini da ingrasso | 3,5 - 5,4 | |
| | Scrofe (inclusi i suinetti) | 9,0 – 15,0 | |
| | Galline ovaiole | 0,10 – 0,45 | |
| | Polli da carne | 0,05 – 0,25 | SI |
| | Tacchini | 0,15 – 1,0 | |
| ⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame | | | |

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---|-----------------|--|
| a | Registrazione del consumo idrico | Generalmente applicabile | SI | |
| b | Individuazione e riparazione delle perdite | Generalmente applicabile | SI | |
| c | Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione. | Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco. | NO | In condizione di ordinarietà viene eseguita la pulizia a secco |
| d | Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum). | Generalmente applicabile | SI | |
| e | Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile. | Generalmente applicabile | SI | |
| f | Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia. | Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica. | NO | |

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|-----------------|------|
| a | Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile | Generalmente applicabile | SI | |
| b | Minimizzare l'uso di acqua | Generalmente applicabile | SI | |
| c | Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare. | Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti. | NO | |

(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|-----------------|------|
| a | Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame. | Generalmente applicabile | SI | |
| b | Trattare le acque reflue. | Generalmente applicabile | NO | |
| c | Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale. | L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione. | NO | |

(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--|-----------------|------|
| a | Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza. | Può non essere applicabile agli impianti esistenti. | NO | |
| b | Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria. | Generalmente applicabile | SI | |
| c | Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.. | Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali. | NO | |
| d | Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico | Generalmente applicabile | SI | |

| | | | | |
|---|---|---|----|--|
| e | <p>Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo. | <p>Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.</p> | NO | |
| f | <p>Uso di pompe di calore per recuperare il calore</p> | <p>L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.</p> | NO | |
| g | <p>Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).</p> | <p>Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.</p> | NO | |
| h | <p>Applicare la ventilazione naturale</p> | <p>Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. <p>Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme. | SI | |
| <p>(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2</p> | | | | |

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

| | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|--|-----------------|--|
| <p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo cronoprogramma | <p>BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.</p> | NO | <p>La valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico qualificato, non evidenzia la necessità di attuare alcun intervento di mitigazione</p> |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| ii. | un protocollo per il monitoraggio del rumore; | | | |
| iii. | un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; | | | |
| iv. | un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; | | | |
| v. | un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. | | | |

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica | Descrizione | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---|---|-----------------|------|
| a | Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili | In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime | Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti | SI | |
| b | Ubicazione delle attrezzature | I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola | Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi. | NO | |
| c | Misure operative | Fra queste figurano misure, quali: i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; | Generalmente applicabile | SI | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|----|--|
| | | v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile; vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori. | | | |
| d | Apparecchiature a bassa rumorosità | Queste includono attrezzature quali: i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti | La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata. | NO | |
| e | Apparecchiature per il controllo del rumore. | Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici. | L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto. | NO | |
| f | Procedure antirumore. | La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi. | Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica. | NO | |

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|----|---|--|-----------------|------|
| a | Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche: | | | |
| 1. | 1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata); | La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame. | SI | |
| | 2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente); | Generalmente applicabile | NO | |
| | 3. Applicare l'alimentazione ad libitum | Generalmente applicabile | SI | |
| | 4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime | Generalmente applicabile | SI | |

| | | | | |
|---|--|--|----|--|
| | oleose o leganti | | | |
| | 5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico; | Generalmente applicabile | NO | |
| | 6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero. | L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali | SI | |
| b | Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche: | | | |
| 1 | Nebulizzazione d'acqua | L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca. | SI | |
| 2 | Nebulizzazione di olio | Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero | NO | |
| 3 | Ionizzazione | Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici. | NO | |
| c | Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale: | | | |
| 1 | Separatore d'acqua | Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione | NO | |

| | | | | |
|---|--|---|----|--|
| | | a tunnel. | | |
| 2 | Filtro a secco | Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel. | NO | |
| 3 | Scrubber ad acqua | Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | NO | |
| 4 | Scrubber con soluzione acida | | NO | |
| 5 | Bioscrubber (o filtro irrorante biologico) | | NO | |
| 6 | Sistema di trattamento aria a due o tre fasi | | NO | |
| 7 | Biofiltro | Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | NO | |
| ⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11 | | | | |

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

| | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|-----------------|--|
| la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o | BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato | NO | Non risultano segnalazioni di odori molesti comprovati |

| | | | |
|--|--|--|--|
| riduzione; v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. | | | |
|--|--|--|--|

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|-----------------|------|
| a | Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili. | Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti. | NO | |
| b | Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: <ul style="list-style-type: none"> - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. | La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali. La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni. Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34. | SI | |
| c | Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione: <ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate | L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti. | SI | |

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--|--------------------|--|
| | <p>nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo,</p> <ul style="list-style-type: none"> - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento. | | | |
| d | <p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi | <p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p> | NO | |
| e | <p>Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:</p> | | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio; | <p>Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.</p> | Non pertinente | E' presente una concimaia da utilizzare in caso di emergenza, oggetto di apposita prescrizione |
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali); | Generalmente applicabile | Non pertinente | E' presente una concimaia da utilizzare in caso di emergenza, oggetto di apposita prescrizione |
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Minimizzare il rimescolamento del liquame. | Generalmente applicabile | Non pertinente | |

| | | | | |
|---|---|--|----|----------------|
| f | Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico: | | | |
| | 1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame; | Cfr. applicabilità di BAT 19.d. | NO | Non pertinente |
| | 2. Compostaggio dell'effluente solido; | Cfr. applicabilità di BAT 19.f. | NO | Non pertinente |
| | 3. Digestione anaerobica. | Cfr. applicabilità di BAT 19.b. | NO | Non pertinente |
| g | Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione: | | | |
| | 1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame; | Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d. | NO | Non pertinente |
| | 2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile. | Cfr. applicabilità di BAT 22. | NO | Non pertinente |
| ⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11 | | | | |

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|--|-----------------|------------------------------|
| a | Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido. | Generalmente applicabile | NON PERTINENTE | Cessione a ditta autorizzata |
| b | Coprire i cumuli di effluente solido. | Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo. | NON PERTINENTE | |
| c | Stoccare l'effluente solido secco in un capannone. | Generalmente applicabile. | NON PERTINENTE | Cessione a ditta autorizzata |
| ⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5 | | | | |

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| a | Stoccare l'effluente solido secco in un capannone. | Generalmente applicabile | NON PERTINENTE | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| b | Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido. | Generalmente applicabile. | NON PERTINENTE | |

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|---|-----------------|------|
| c | Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo. | Generalmente applicabile. | NON PERTINENTE | |
| d | Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile. | Generalmente applicabile | NON PERTINENTE | |
| e | Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso. | Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno. | NON PERTINENTE | |
| ⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5 | | | | |

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--|-----------------|--------------------------------|
| a | Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche: | | | |
| | 1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame; | Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza. | NO | Non vi è produzione di liquami |
| | 2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento; | Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. | NO | Non vi è produzione di liquami |
| | 3. Minimizzare il rimescolamento del liquame. | Generalmente applicabile | NO | Non vi è produzione di liquami |
| b | Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche | | | |
| | 1. Copertura rigida; | Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare. | NO | Non vi è produzione di liquami |
| | 2. Coperture flessibili; | Le coperture flessibili non | NO | Non vi è |

| | | | | |
|--|---|---|----|--------------------------------|
| | | sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura. | | produzione di liquami |
| | 3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia. | L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile. | NO | Non vi è produzione di liquami |
| c | Acidificazione del liquame | Generalmente applicabile | NO | Non vi è produzione di liquami |
| ⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3. | | | | |

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---|-----------------|--------------------------------|
| a | Minimizzare il rimescolamento del liquame. | Generalmente applicabile. | NO | Non vi è produzione di liquami |
| b | Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia. | I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali. La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai | NO | Non vi è produzione di liquami |

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|------------------------|---|--------------------|------|
| | | <p>lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p> | | |
| ⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1 | | | | |

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| a | Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche. | Generalmente applicabile. | SI | Per le vasche delle acque di lavaggio |
| b | Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile. | Generalmente applicabile. | SI | Per le vasche delle acque di lavaggio |
| c | Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio). | Generalmente applicabile. | SI | Per le vasche delle acque di lavaggio |
| d | Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio | Generalmente applicabile ai lagoni | NO | |

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|-----------------|---------------------------------------|
| | rivestimento). | | | |
| e | Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio. | Applicabile unicamente ai nuovi impianti. | NO | |
| f | Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi. | Generalmente applicabile. | SI | Per le vasche delle acque di lavaggio |

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|--|-----------------|---------------------------------------|
| a | Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa. | Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| b | Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas. | Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| c | Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento. | Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| d | Digestione aerobica (aerazione) del liquame. | Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |

| | | | | |
|--|--|---|----------------|---------------------------------------|
| | | Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario. | | |
| e | Nitrificazione-denitrificazione del liquame. | Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| f | Compostaggio dell'effluente solido. | Applicabile unicamente se: <ul style="list-style-type: none"> - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| ⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7 | | | | |

1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|-----------------|---------------------------------------|
| a | Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| b | Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| c | Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio | Non | Cessione |

| | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------------|
| | <p>significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste. | pertinente | lettiera a ditta autorizzata |
| d | Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| e | Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| f | Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| g | Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| h | Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|--|-----------------|---------------------------------------|
| a | Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione | <p>Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione.</p> <p>Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno.</p> <p>Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione.</p> <p>Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.</p> | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| b | <p>Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione; | <p>L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %.</p> <p>Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture</p> | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--|-----------------|---------------------------------------|
| | | arabili a file strette in crescita; | | |
| c | Iniezione superficiale (solchi aperti). | Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| d | Iniezione profonda (solchi chiusi). | Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| e | Acidificazione del liquame | Generalmente applicabile. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |
| ⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 . | | | | |

BAT 22.Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

| | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|-----------------|---------------------------------------|
| La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21 | Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde. | Non pertinente | Cessione lettiera a ditta autorizzata |

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

| | | |
|------------|---|-------------------------------|
| Parametro | Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore) | Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO) |
| Intervallo | 0 ⁽¹⁾ – 4 ⁽²⁾ | NON PERTINENTE |

(¹) Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata.

(²) Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

| Tecnica (¹) | Applicata SI/NO | Note |
|---|-----------------|------|
| La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola. | SI | |

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

| | Tecnica (¹) | Frequenza | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|---------------------------|-----------------|------|
| a | Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. | Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali. | Generalmente applicabile. | NO | |
| b | b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo. | | | SI | |

(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

| | Tecnica (¹) | Frequenza | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|---------------------------|-----------------|------|
| a | Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e | Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali. | Generalmente applicabile. | NO | |

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Frequenza | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|--|--|--|-----------------|------|
| | dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento. | | | | |
| b | Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. | Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione. | Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione. | NO | |
| c | c Stima mediante i fattori di emissione.. | Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali. | Generalmente applicabile | SI | |
| ⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2 | | | | | |

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

| | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|-----------------|--------------------------|
| Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. | BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati. | NO | Vedi indicazione del PMC |

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Frequenza | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|------------------|---|-----------------|------|
| a | Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi | Una volta l'anno | Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti | NO | |

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Frequenza | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|------------------|---|-----------------|------|
| | (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. | | muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione. | | |
| b | Stima mediante i fattori di emissione. | Una volta l'anno | Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione. | SI | |

(¹) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Frequenza | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|-----------|---|-----------------|--|
| a | Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. | Una volta | Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili. | Non pertinente | Non è presente alcun sistema di trattamento aria |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------------------|----------------|--|
| b | Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme). | Giornalmente | Generalmente applicabile | Non pertinente | Non è presente alcun sistema di trattamento aria |
| (^)La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3 | | | | | |

BAT 29.La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

| | Parametro | Descrizione | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|---|-----------------|------|
| a | Consumo idrico | Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente. | Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica | SI | |
| b | Consumo di energia elettrica | Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente. | Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica. | SI | |
| c | Consumo di carburante | Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. | Generalmente applicabile | SI | |
| d | Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti. | Registrazione mediante per esempio registri esistenti. | | SI | |
| e | Consumo di mangime | Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti. | | SI | |
| f | Generazione di effluenti di allevamento | Registrazione mediante per esempio registri esistenti | | SI | |

Capitolo 2 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|--|-----------------|------|
| a | Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria. | I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole. | NON PERTINENTE | |
| b | In caso di gabbie non modificate | | | |
| | 0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria. | Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria. | NON PERTINENTE | |
| | 1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). | L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione. | NON PERTINENTE | |
| | 2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). | La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti. | NON PERTINENTE | |
| | 3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). | Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. | NON PERTINENTE | |
| | 4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere). | L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero. | NON PERTINENTE | |
| | 5. Essiccazione forzata della lettiera | Generalmente applicabile. | NON | |

| | | | | |
|---|---|---|------------|--|
| | usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). | | PERTINENTE | |
| c | Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). | Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | NO | |
| ⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1 | | | | |

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

| Parametro | Tipo di stabulazione | BAT-AEL (Kg NH ₃ /posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO) |
|--|---------------------------------|--|------------------------------|
| Ammoniaca espressa come NH ₃ | Sistema di gabbie | 0,02 – 0,08 | NON PERTINENTE |
| | Sistema alternativo alle gabbie | 0,02 – 0,13 ⁽¹⁾ | NON PERTINENTE |
| ⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH ₃ /posto animale/anno. | | | |

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|-----------------|------|
| a | Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). | Generalmente applicabile | SI | |
| b | Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). | Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna. | NO | |
| c | Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). | La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione | NO | |

| | | | | |
|---|---|--|----|--|
| | | centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme. | | |
| d | Lettoniera su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti). | Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti. | NO | |
| e | Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck). | Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione. | NO | |
| f | Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). | Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | NO | |
| ⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2 | | | | |

Tabella 3.2

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

| Parametro | BAT-AEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg NH ₃ /posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO) |
|--|---|------------------------------|
| Ammoniaca espressa come NH ₃ | 0,02 – 0,08 | SI |
| ⁽¹⁾ Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46). | | |
| ⁽²⁾ Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria. | | |

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'Azienda agricola BORDIGNON GIAN CARLO è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in via Santa Maria, 26, nel Comune di Bicinicco (UD), a condizione che rispetti, fatta salva la concessione di deroga ad allevare con una densità massima di allevamento pari a 39 kg/m², quanto di seguito prescritto:

1. l'area utilizzabile è pari a 3.888 m², così suddivisa:

| | Capannone 1 | Capannone 2 | Capannone 3 | Capannone 4 | Totale |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| AU [m2] | 864 | 1.068 | 888 | 1.068 | 3.888 |

2. il numero di posti pollo per ciclo è pari a

$$\frac{39 \times 3.888}{1,6} = 94.770$$

prendendo come riferimento il peso di 1,6 kg come peso medio di un capo durante un ciclo. Tale valore deriva dalla media tra il peso vivo medio indicato nella tabella H1 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale del 25/2/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti e delle acque reflue nonché per la produzione ed utilizzazione agronomica del digestato" (1,7 kg) ed il peso vivo medio indicato nel "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs" del 2017 (1,5 kg);

3. nel rispetto di quanto previsto al punto 1., per un peso medio vivo superiore a 1,0 kg, non possono essere accasati più di 94.770 capi per ogni ciclo;
4. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico, per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH₃/posto animale/anno;
5. fermo restando quanto indicato al punto 1., nel caso in cui il gestore intenda modificare la tipologia di allevamento producendo capi di peso medio finale per ciclo pari o inferiore a 1,0 kg, deve comunicare, almeno 30 giorni prima dell'inizio del ciclo, alla Regione, all'ARPA FVG, al Comune e all'Azienda Sanitaria:
 - a) il peso medio finale per ciclo e conseguentemente il numero di posti pollo di cui al punto 2.;
 - b) il valore di ammoniaca, metano e protossido di azoto utilizzando il software BAT-Tool (<http://crpa.it/battool>) ed allegando il report conclusivo. Devono essere, inoltre, stimati i valori di azoto e fosforo escreti impiegando il calcolo del bilancio di massa (N contenuto nella dieta - N ritenuto dall'animale, BREF 2017, cap. 4.18.1.1) o l'analisi degli effluenti (BREF 2017, cap. 4.18.1.2);
 - c) il rispetto dei valori delle emissioni dell'ammoniaca liberata in atmosfera con i BAT-AEL previsti dalla BAT 32 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Devono essere, inoltre, rispettati i valori di azoto e fosforo escreti con i BAT-AEPL associati alle BAT 3 e 4.

In tal caso, l'Autorità competente provvederà d'ufficio all'aggiornamento della presente autorizzazione;

6. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il valore riportato al punto 1 o aumentando la densità di allevamento al di sopra dei 39 kg/m² deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea deve essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato prima di riattivare il by pass. I liquidi di risulta devono essere raccolti in apposito pozzetto e devono essere gestiti ai sensi della parte IV del D. Lgs. 152/2006, tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il loro corretto smaltimento. Entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve trasmettere alla Regione FVG gli elaborati grafici relativi alla piazzola di

disinfezione dei mezzi, mettendo in evidenza la sua collocazione e le sue caratteristiche, con particolare riferimento al sistema di raccolta dei liquidi di risulta e alla vasca in cui questi vengono convogliati;

8. sulla base di quanto riportato al punto precedente e delle sostanze pericolose impiegate, il gestore deve trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione alla Regione FVG la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29sexies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art. 29sexies, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore. La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web:
<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>;
9. nel caso in cui nella scheda di sicurezza del prodotto BIO ENVIRON fossero riportate le frasi di rischio previste dalla tabella 1 del DM 95/2019, il gestore, entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione deve aggiornare la Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, includendo anche tale prodotto;
10. entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve trasmettere all'Autorità competente gli elaborati progettuali relativi alla zona filtro, corredati da cronoprogramma, che deve essere posizionata all'ingresso dell'allevamento e non adiacente al capannone 1. Su tale documentazione l'Autorità esprimerà un formale assenso, definendo anche i tempi per la realizzazione;
11. nelle more dell'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica il gestore deve rispettare i limiti acustici di cui al DPCM 1 marzo 1991;
12. entro 6 mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, il gestore deve trasmettere alla Regione FVG l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico già presentata, attestante il rispetto dei limiti imposti dal Piano stesso per la zona in cui ricade l'attività di allevamento;
13. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
14. per poter utilizzare la concimaia in caso di emergenza il gestore deve trasmettere all'Autorità competente una relazione tecnica descrittiva, corredata da opportune tavole grafiche, sulla quale l'Autorità esprimerà un formale assenso;
15. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
16. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
17. in caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate;
18. il trasporto della pollina prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
19. il gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
20. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche.

Si raccomanda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 03/Pres d.d. 11/01/2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Modalità di conservazione dei dati

Il gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

| Denominazione | Modalità di stoccaggio | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Tipo di controllo | Fonte dato |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|---|
| Alimenti (caratteristiche tecniche) | Es. silos, sacconi | Alimentazione | t/anno | Ogni ricezione o ogni 2 mesi | Visivo su quantità | Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore) |
| Disinfettanti (schede tecniche) | Es. taniche, contenitori in plastica, ecc. | Disinfezione fine ciclo | Kg-l/anno | Ogni ricezione o ogni 2 mesi | Visivo | Contabilità e registro |
| Altro ¹ | | | | | | |

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

| Denominazione | Peso unitario | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---|
| Capi in entrata | kg | Unità | In ingresso | Registro |
| Capi presenti a fine ciclo | kg | Unità | A fine ciclo | Registro |
| Carne prodotta | kg | kg | A fine ciclo | Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore) |
| Peso (vivo presente fine ciclo) | kg | kg | Fine ciclo e annuale | Registro |
| Durata ciclo | giorni | Giorni/ciclo | Fine ciclo | Registro |
| Capi deceduti | numero | Unità/ciclo | A fine ciclo | Registro |

¹ Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

1.2 Consumo risorse idriche

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

| Tipologia di approvvigionamento | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
|---------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Acquedotto | Alimentazione, lavaggi | m ³ | A fine ciclo/anno | Contatore e registro |

1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

| Descrizione | Tipologia | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---|
| Energia importata da rete esterna | Energia elettrica | MWh/a o TEP | A fine ciclo/Anno | Contatore e registro |
| Energia autoprodotta | Energia elettrica | MWh/a o TEP | A fine ciclo/Anno | Contatore e registro |
| Combustibili | Gasoli, GPL, metano, ecc. | Kg o l | A fine ciclo/Anno | Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore) |

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano

2. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

| Operazione | Tipo di controllo | Frequenza controllo | Modalità di registrazione |
|---|--|---|------------------------------|
| Pulizia superfici interne | Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo | A fine ciclo | |
| Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico | Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso | Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico | |
| Verifica funzionalità area disinfezione | Controllo visivo assenza di tracce di disinfettanti esternamente alla platea di raccolta | Ad ogni utilizzo | Registro in caso di anomalia |
| Trattamento derattizzazione | Controllo posizioni e presenza bocconi | Ad ogni intervento | Registro |

| | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|
| Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi | Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario | Ad ogni intervento | Registro |
| Verifica contenitori effluenti non palabili | Controllo impermeabilizzazione/tenuta | Quinquennale | Documento di conformità |
| Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose | Controllo impermeabilizzazione / tenuta | Quinquennale | Documento di conformità |
| Generatore di emergenza alimentato a gasolio e dotato di serbatoio integrato | Controllo visivo assenza di tracce eventuali perdite di gasolio | Settimanale | Registrazione in caso di anomalie |

3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 4 – Indicatori di prestazione

| Indicatore | Descrizione | UM | Metodo di misura | Frequenza di monitoraggio |
|--|--|---------------------------|------------------|---------------------------|
| Produzione specifica di rifiuti | Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato | kg/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo specifico di risorsa idrica | Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato | m ³ /capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo energetico specifico per ciascun combustibile | Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato | TEP/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica | Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato | TEP/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti) | Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato | m ³ /capo/anno | Calcolo | Annuale |

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

